

Intanto l'imperatore Federico II affida l'autenticità degli atti a Casamari




L'ABATE GIOVANNI IV DIVENTA CUSTODE DEL SIGILLO IMPERIALE



di Padre Federico Farina*

Dopo poco più di un mese dal 24 aprile del 1222 - giorno in cui Federico II consegnò il privilegio d'oro con cui concedeva che i monaci di Casamari potessero entrare in possesso dei beni del monastero di San Domenico - Onorio III da Alatri, il 1° giugno, emanò la bolla *Custodes et cultores* (che riportiamo tradotta nella edizione odierna), di incorporazione e di unione a conferma e a sigillo del privilegio d'oro. Il papa, con un linguaggio duro e denso di fosche immagini bibliche, dapprima rivendicava il suo diritto-dovere di intervenire per correggere e, nel caso che ogni tentativo risultasse inutile, di estirpare per un'altra piantazione che desse il suo frutto e poi passava a delineare la decadenza della comunità di San Domenico dal suo primitivo fervore. Scendeva ancora non solo alla condanna generica della condotta e dell'indisciplina dei monaci, come di solito in simili casi e nello stesso privilegio d'oro di Federico II, ma alla descrizione del disordine, dell'anarchia, del-

la discordia e del ribellismo che, come cellule cancerogene, minavano la comunità. Egli in persona era intervenuto con diligenza per riformare, allontanando alcuni monaci pestiferi, destinandoli ad altri monasteri e nominando un abate dall'esterno della comunità. Ma i monaci allontanati erano ritornati nel monastero e, sebbene scomunicati, vi erano rimasti, presumendo di celebrare, o meglio di profanare, i sacri misteri con scandalo dei vicini. Il papa, dunque, constatando con dolore che *Babilonia* non poteva essere risanata neanche con una cura diligente, provvide di trasferire questa vigna del Signore all'abbazia di Casamari, sancendo, di fatto, che il monastero di San Domenico fosse riformato secondo gli *Statuti* dell'Ordine cistercense, così che in esso vi fossero sempre dodici monaci della comunità di Casamari dediti al servizio del Signore, per la cui cura spirituale l'abate incaricasse un monaco responsabile che egli poteva sostituire ogni volta che volesse, in



modo che l'uno e l'altro monastero fossero sotto il governo di un unico abate. Il provvedimento del papa, però, era non solo al di fuori, ma contro la normativa degli *Statuti* di Cîteaux e, addirittura, contro i principi e i criteri giurisdizionali dell'Ordine. Si ripresentava all'esame del Capitolo generale un caso ancora più increscioso di quanto fosse stata l'incorporazione all'Ordine della stessa Casamari nel 1152. Onorio III, in persona, aveva operato un'incorporazione di un monastero che, realmente, non era una abbazia e non poteva assolutamente essere considerata come grangia. Anche la sistemazione giuridica con un abate costantemente assente era una soluzione di fatto che ripugnava all'ideale stesso cister-

cense di monastero come particolare chiesa locale assolutamente libera. Probabilmente il fatto destò eco profonda nel Capitolo generale del 1222 che, forse, non se la sentì di decidere. Così il papa, con la bolla *Quum sciatis nos* dell'11 maggio 1223, diretta a tutti i Cistercensi e, in particolar modo, agli abati che nel settembre successivo si sarebbero radunati nel Capitolo generale a Cîteaux, si sentì in dovere di rassicurare, di spiegare e, infine, di imporre la sua decisione per il bene della Chiesa. Il papa, nella bolla, con tocco vellutato, introduceva l'argomento con sentimenti di ammirazione e con tono di rassicurazione. Dichiarava di amare con sincera benevolenza tutto l'Ordine cistercense ma in modo particolare l'abbazia di

Casamari - *ut licet monasterium Casaemarii quasi opus nostrum tenerrime diligamus* - e garantiva, tuttavia che, riguardo ad esso, non intendeva attentare in alcun modo qualcosa a danno dell'Ordine. Passava, poi, alla giustificazione del suo operato, asserendo di aver agito per ovviare ad una situazione disciplinare-morale così come nella bolla *Custodes et cultores*, aggiungendo di aver agito, oltre che spiritualmente, anche per motivazioni politiche ed economiche. La bolla assume un linguaggio sempre più pungente e categorico nel respingere le critiche che, contro il provvedimento, impugnavano l'autorità o il discernimento del papa e in chiusura, con parole che non ammettevano replica, ammoniva, richiamandosi all'autorità apostolica, a non

Onorio III sancisce l'incorporazione del monastero di San Domenico all'Abbazia

“Onorio, servo dei servi di Dio agli amati figli, all'abate di Casamari e ai di lui confratelli professi perpetui sia presenti che futuri. Costituiti dal Signore custodi e coltivatori, sebbene indegni, nel giardino della Chiesa desideriamo che in essa siano propagate le piante gradevoli della santa religione che, producendo fiori e frutti di onestà, dilettono con la loro soavità l'anima dello sposo e siano di ornamento a tutta la Chiesa. Ma quanto più ci è grato il progresso nella perfezione tanto più ci è di dolore il regresso: se per disgrazia le piantagioni propagate si avvizziscono o tralignano nell'amarezza di una vite estranea, noi ci sentiamo trafitti dal dolore e veniamo assaliti da violento rossore, perché spesso con il loro contagio sogliono scompigliare contagiare anche i sani. Per questo è necessario che noi provvediamo con la più grande diligenza che quelle che tralignano dal legno della vita e che sarebbero dovute essere odore della vita per la vita, divenute odore della morte per la morte così che da nessuna cura possano essere riportate all'originaria natura, vengano strappate fin dalle radici dalla vigna del Signore così che altre possano essere piantate in essa, che rendano, a tempo opportuno, il frutto gradito al Signore. Certamente poiché il monastero di San Domenico di Sora che il Signore aveva benedetto con la rugiada del cielo e con le pinguedine della terra, come un giardino di delizie era fiorito nei beni spirituali e in quelli temporali e aveva abbondato nella ubertà di frutti deliziosi, in fine, per la malizia di coloro che vi abitavano, i quali come spine ed ortiche, avendo soffocato

la piantagione della retta osservanza monastica, vivendo in modo dissoluto, prodigalmente scialavano nei beni del monastero fino al punto che è stata soppressa ogni osservanza regolare che, divenuto quasi una tana di draghi, era diventato per molti motivi di scandalo e di orrore. E sebbene con premura abbiamo tentato di riformarlo, allontanandone alcuni monaci pestiferi, destinandoli ad altri monasteri ed eleggendone da altrove l'abate, con la speranza che potesse essere di giovamento al desolato monastero; ma poiché gli allontanati, come cani che ritornano al vomito, successivamente non poterono essere più tenuti lontani neanche con la censura ecclesiastica, e quasi tutti scomunicati ardivano celebrare, o piuttosto profanare, i divini misteri, così il monastero, sempre di più, era divenuto oggetto di dilleggio e di disprezzo per coloro che vivono all'intorno. Noi constatando, con dolore, che non potevamo risanare Babilonia neanche con una cura assidua, abbiamo disposto che la vigna del Signore sia affidata ad altri vignaioli, accorpendo lo stesso monastero con tutte le chiese dipendenti e con i possedimenti con i pascoli, con le selve, con i molini, con gli uomini e con gli altri suoi diritti e pertinenze a vostro monastero. Abbiamo stabilito anche che il monastero, con il vostro ingresso, sia regolato secondo gli Statuti dell'Ordine Cistercense, così che ivi risiedano dodici monaci del vostro monastero dediti al servizio del Signore, alla direzione dei quali l'abate ne disponga uno come responsabile che, quando vuole, può rimuovere e, così, l'uno e l'altro monastero vengano governati sotto il comando di

un solo abate, avendovi il carissimo figlio nostro in Cristo, Federico, Imperatore dei Romani sempre illustre Augusto e re di Sicilia, donato, con il nostro consenso, tutto ciò che in quel monastero era di suo diritto come nel suo privilegio, munito della bolla d'oro, è più compiutamente previsto. Volendo, dunque, che questa unione, così come anche la donazione dell'imperatore, duri per sempre, la confermiamo con l'autorità apostolica e la rafforziamo con il privilegio di questo scritto. Stabiliamo, dunque, che a nessuno, assolutamente, sia lecito svignire questo nostro atto di unione, di ordinamento e di conferma, o di impugnarlo con temerario ordinamento. Se, poi, in futuro, una qualsiasi persona, ecclesiastica o secolare, a conoscenza di questo atto della nostra disposizione, tentasse di opporvisi, ammonita una seconda e una terza volta, non riparerà il suo reato con una congrua soddisfazione, sia privata della dignità della sua carica e del suo onore e sappia di essere colpevole al divino giudizio della iniquità perpetrata e sia esclusa dalla comunione del sacratissimo Corpo e Sangue di Dio e Redentore nostro Gesù Cristo e nell'ultimo giudizio sia sottoposto ad una severa punizione. A tutti quelli, poi, che rispetteranno i suoi diritti a questo luogo, sia la pace del Signore nostro Gesù Cristo, così che ognuno di essi, in questo mondo, riceva il frutto della buona azione e presso il severo Giudice trovi il premio della pace eterna. Amen.”
(In Ph. Rondinini, *Monasterii Sanctae Mariae et Sanctorum Johannis et Pauli de Casamario brevis historia*, Roma 1707, pp. 46-50).

attentare contro ma ad approvare e ad accettare il provvedimento.

Non sappiamo l'accoglienza che fu riservata alla bolla dal Capitolo generale di Cîteaux del 1223; i *Deliberati* non ne parlano. Ma certamente il provvedimento del papa non solo fu approvato ed accettato perché il Capitolo del 1226 accordò alla comunità di Casamari la commemorazione liturgica nella ricorrenza della morte di San Domenico, ma costituì anche un precedente storico che divenne, in casi particolari, una prassi giuridica. Nel 1255 il Capitolo generale ratificò l'unione fatta dal papa Innocenzo IV della comunità monastica delle isole Tremiti all'abbazia di Casanova. Nel 1257 dal Capitolo generale fu ratificata l'unione all'abbazia di Casamari anche della comunità monastica di Santa Maria di Ustica, per cui l'abate di Casamari era anche abate di San Domenico e dell'isola di Ustica.

La *Cronaca* rimarca, di tanto in tanto, i meriti delle persone; come antecedentemente aveva sottolineato la mediazione di Rajnerio da Ponza per la benedizione della prima pietra per la nuova chiesa, così pure per l'unione dei beni di San Domenico a Casamari precisa: “Questo evento fu propiziato dalla cura ze-



lante del venerabile abate di questo monastero Giovanni. Dell'abate Giovanni, quarto di questo nome della serie degli abati, abbiamo un bel profilo proprio dalla lettera di Federico II *Licet nostrorum justis petitionibus* del mese di luglio 1222 – appena tre mesi dopo del decreto dell'unione del monastero di San Domenico a quello di Casamari – a riguardo delle donazioni, delle concessioni, dei privilegi dei suoi genitori. Abbiamo già visto che, dopo l'incoronazione imperiale romana del 22 novembre 1220, Federico II si recò in alcuni centri di Terra di Lavoro e, dalla metà di dicembre, tenne la Curia del Regno a Capua con l'intento di ripristinare la propria autorità di

sovrano. Richiamandosi allo stato esistente sotto la dinastia dei Normanni intese cassare, implicitamente, sia quanto era stato concesso dal padre Enrico VI e dallo zio Filippo, sia l'opera di Innocenzo III da lui confermata nei primi anni del suo regno. Nella Costituzione *De resignandis privilegiis* rivendicò la restituzione di tutti i feudi e dei diritti alienati dal tempo dei Normanni, nonostante *contradictione vel alienatione alicuius*. Nei provvedimenti della Costituzione rientravano, naturalmente, i tanti privilegi concessi dalla famiglia sveva all'abbazia di Casamari. Questo, in poche parole, è il contesto storico-giuridico della lettera di Federico II *Licet nostro-*

rum justis petitionibus del luglio 1222. Nella lettera, tuttavia, Federico II sottolineava che, dopo la Curia di Capua, le donazioni, le concessioni, i privilegi – ricordati uno per uno – erano stati già riconfermati e riconcessi all'abate Ruggero ed alla comunità di Casamari a Salerno nel mese di febbraio del 1221. Ma l'abate Giovanni e la comunità monastica non furono totalmente soddisfatti. Fecero ricorso all'imperatore per far togliere la clausola finale: “Salvo mandato et ordinatione nostra”. L'imperatore accolse il ricorso e diede ordine al notaio, suo scriba, Giovanni di Lauro, di riscrivere la conferma: “Et Bulla aurea tyario Majestatis nostrae impressa jussimus

communiri”, senza la clausola suddetta. Per curiosità annotiamo che Giovanni, all'inizio, viene qualificato come “dilectus fidelis noster Johannes abbas Casamarii et Sancti Domini-ci”. Ci teniamo, però, a sottolineare la preziosa notizia storica che Giovanni, dopo la Curia di Capua, era stato scelto come custode fedele e prudente del sigillo imperiale: “[...] Attendentes honestatis vitam et conversationem laudabilem Abbatis praedicti [...] probitatis et scientiae suae merito post Curiam nostram traxerimus honestati suae sigilli nostri custodiam committentes, in quo ad honorem nostrum, se fideliter et prudenter exercet”.

L'incorporazione del monastero di San Domenico all'abbazia di Casamari costituì un altro caso in cui prevalse il *Sensus Ecclesiae* sulla normativa e sulla tradizione dell'Ordine. Dopo quella unione, anche se il monastero, in quanto fabbricato, è stato soggetto a vicende storiche particolari, legate all'ambiente e al territorio, la comunità monastica di San Domenico, nel bene e nel male, ha vissuto, in osmosi, come riflesso in uno specchio, la spiritualità e i problemi giuridici dell'abbazia di Casamari.

*Priore emerito dell'Abbazia di Casamari